



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 136/16/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO A CARICO DELLA
SOCIETÀ ABRUZZO TV S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE
“TELESIRIO”) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 4, COMMA 1, LETT. B), E
34, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177,
NONCHE’ DEL PARAGRAFO 2.2 DEL CODICE DI
AUTOREGOLMENTAZIONE TV E MINORI
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. ABRUZZO N. 4-ANNO 2015/PROC. N. 4-15 DEL 24.12.2015)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 luglio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il “*Codice di autoregolamentazione tv e minori*”, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la delibera n. 23/07/CSP, del 22 febbraio 2007, recante “*Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS del 24 marzo 2016;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS, del 16 ottobre 2015;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Abruzzo 24 agosto 2001, n. 45, recante “*Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni-CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 23/11/CONS, del 20 gennaio 2011, recante “*Conferimento delle deleghe in tema di comunicazioni al Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Abruzzo*”;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, di cui all’art. 3 dell’accordo quadro, sottoscritta in data 1 aprile 2011, per l’attuazione della delega al Comitato regionale per le comunicazioni nell’ambito della Regione Abruzzo;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Abruzzo, nell’esercizio delle funzioni di monitoraggio delle trasmissioni televisive, rilevava che il servizio di media audiovisivo in ambito locale

“Telesirio”, fornito dalla società Abruzzo Tv S.r.l., con sede in Avezzano, (AQ) via Diesel s.n.c. – Nucleo ind.le, ha trasmesso in data 6 settembre 2015 la replica del *talk show* “*calcio fans e non solo...*” nel corso della quale, dalle ore 21:20 alle ore 21:21, il conduttore, scherzando con uno dei suoi interlocutori in studio, ha lanciato un video in cui compare una donna a seno scoperto che si muove sulle note della colonna sonora del film “*Nove settimane e mezzo*”.

A seguito delle verifiche effettuate, il CO.RE.COM. Abruzzo - rilevato che la figura femminile, nel suddetto contesto, viene rappresentata come oggetto-giocattolo fruibile dalla platea maschile presente nello studio televisivo, e ritenuto che la descritta rappresentazione, pur non essendo qualificabile come pornografica, è stata trasmessa in violazione della normativa in materia di tutela dei minori in quanto andata in onda senza l'adozione degli accorgimenti tecnici, acustici e ottici, previsti a tutela di questi ultimi, potenzialmente all'ascolto e del tutto ignari della possibilità di scorgere, nel corso di un programma di carattere sportivo, un corpo femminile seminudo e ammiccante, la cui visione si palesa potenzialmente idonea a pregiudicarne lo sviluppo fisico, mentale o morale - accertava la sussistenza di una condotta rilevante ai fini dell'avvio del procedimento sanzionatorio e, con atto CONT. 4-ANNO2015/PROC.N.4-15 del 24 dicembre 2015, contestava alla società Abruzzo Tv S.r.l., la presunta violazione delle disposizioni contenute negli artt. 4, comma 1, *lett. b)*, e 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché nel paragrafo 2.2 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori.

2. Deduzioni della società

La società Abruzzo Tv S.r.l., cui il citato atto CONT. 4-ANNO2015/PROC.N.4-15 è stato notificato in data 24 dicembre 2015, con nota prot. n. 1620 del 21 gennaio 2016, ha presentato memorie giustificative chiedendo l'archiviazione del procedimento per i seguenti motivi:

- “*Calcio fans*” è una trasmissione sportiva dal carattere satirico trasmessa per oltre 23 anni dall'emittente “*Telesirio*” senza mai ricevere contestazioni in merito agli argomenti trattati ed ai filmati trasmessi;
- il filmato oggetto di contestazione - che ha la durata di pochissimi secondi (circa 20) e rappresenta, in un contesto di carattere satirico/scherzoso, una modella a seno nudo in posa statica ed in atteggiamento assolutamente non ammiccante e/o provocatorio come appare dall'atto di contestazione - non reca immagini pornografiche né scene da ritenersi nocive dello sviluppo psicofisico del minore in quanto non reca allusioni, rappresentazioni o illustrazioni di carattere sessuale o esibizione di organi genitali;
- molti servizi di media audiovisivi anche a carattere nazionale, trasmettono senza alcun tipo di filtro in tutti gli orari del giorno e della notte immagini di corpi nudi o parzialmente nudi e dialoghi con chiari riferimenti sessuali di gran lunga più lesivi dello sviluppo fisico e psichico dei minori.

3. Valutazioni dell'Autorità

All'esito dell'attività istruttoria, il CO.RE.COM. Abruzzo, con deliberazione n. 14 del 6 maggio 2016, valutata l'oggettiva inidoneità delle immagini, peraltro andate in onda nell'ambito di un programma sportivo di carattere satirico, a sortire effetti di turbamento o richiami di carattere erotico, ha ritenuto accoglibili le motivazioni addotte dalla società Abruzzo Tv S.r.l., ed ha proposto l'archiviazione del procedimento.

La Commissione per i servizi e i prodotti di questa Autorità, nella riunione del 19 maggio 2016, ha disposto ulteriori approfondimenti istruttori, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della delibera n. 410/14/CONS. La richiesta di approfondimenti formulata dal citato organo collegiale ha determinato, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della delibera n. 410/14/CONS, la proroga di ulteriori sessanta giorni del termine per l'adozione del provvedimento finale.

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti e delle risultanze degli approfondimenti effettuati, questa Autorità ritiene di non poter accogliere le giustificazioni addotte dalla società Abruzzo Tv S.r.l., nella parte in cui si sostiene che l'emittente "*Telesirio*" non ha mai ricevuto precedentemente contestazioni per la trasmissione "*Calcio fans*" ed altresì che taluni servizi di media audiovisivi, anche in ambito nazionale, manderebbero in onda, senza alcun tipo di filtro ed in tutti gli orari del giorno e della notte, immagini di gran lunga più lesive dello sviluppo fisico e psichico dei minori, in quanto tali circostanze non costituiscono di per sé elementi che provino la conformità alla disciplina dell'attività radiotelevisiva della scena oggetto di contestazione.

L'Autorità ritiene, comunque, di non poter procedere all'irrogazione nei confronti della società Abruzzo Tv S.r.l., di una sanzione amministrativa per violazione delle disposizioni contenute negli artt. 4, comma 1, *lett. b)*, e 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché nel paragrafo 2.2 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori per i seguenti motivi:

- nel testo in vigore, il comma 1, *lett. b)*, dell'art. 4, del decreto legislativo n. 177/2005, non riguarda la specifica materia della tutela dei minori né sancisce il divieto di trasmissione di scene pornografiche, come riportato nell'atto di contestazione n. 4-15 del 24 dicembre 2015, notificato alla società Abruzzo Tv S.r.l., in quanto lo stesso è stato integralmente sostituito (e non modificato, come risulta dal citato atto di contestazione) dal decreto legislativo n. 44/2010 e sancisce l'obbligo per i fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale di diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi in chiaro nonché di garantire adeguata copertura del territorio locale;
- parimenti, il comma 3 dell'art. 34 del decreto legislativo n. 177/2005, di cui pure è contestata la violazione, è stato sostituito dal decreto legislativo n. 44/2010 ed ulteriormente modificato dal decreto legislativo n. 120/2012, con una norma inerente le trasmissioni rese disponibili dai servizi media audiovisivi a richiesta cui, evidentemente, non può farsi riferimento in relazione a "*Telesirio*";
- conseguentemente, nel caso in esame, non si evidenzia alcuna condotta passibile di sanzione amministrativa in quanto nell'accertamento compiuto dal CO.RE.COM. Abruzzo non è dato ravvisare palese corrispondenza tra i fatti rilevati e le norme che si presumono violate, laddove il principio di legalità sancito dall'art. 1, comma 2, della legge n. 689/1981, consente l'applicazione delle leggi che prevedono sanzioni amministrative soltanto nei casi e nei tempi in esse considerati;
- sotto altro profilo, concordando con quanto proposto dal CO.RE.COM. Abruzzo, si ritiene di poter accogliere le giustificazioni addotte dalla società Abruzzo Tv S.r.l. in merito all'assenza di potenziale nocività allo sviluppo psico-fisico dei minori delle immagini oggetto di contestazione trasmesse da "*Telesirio*" nel

corso della trasmissione “*Calcio fans*” andata in onda in data 6 settembre 2015, e conseguentemente ammissibile la loro trasmissione senza l’adozione degli accorgimenti tecnici previsti dalle disposizioni di cui al paragrafo 2.2 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori;

RITENUTO, in accordo con quanto proposto dal CO.RE.COM. Abruzzo, non potersi procedere nei confronti della società Abruzzo Tv S.r.l. per l’insussistenza della violazione contestata;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società Abruzzo Tv S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Telesirio*”, con sede legale in Avezzano, (AQ) via Diesel s.n.c. – Nucleo ind.le, per non luogo a procedere.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Napoli, 13 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi